

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE -
VERCELLI**

**ESTRATTO DEL DECRETO N. 6/10 DEL 7/06/10 DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA
CON DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ PROVVISORIA DELLE AREE
NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTI DI FOGNATURA NEI COMUNI
DI GRAGLIA, MONGRANDO (BIELLA) - PERIZIA 10271- ART. 22 BIS D.P.R. 327/2001.**

Il Direttore Generale
Alessandro Iacopino
(omissis)

decreta

Art. 1 - E' disposta a favore del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese l'occupazione temporanea per pubblica utilità preordinata all'asservimento delle aree di proprietà privata come elencate nel piano particellare di occupazione e servitù con annessa indicazione dell'indennità provvisoria che fa parte integrante del presente Decreto.

L'occupazione delle aree necessarie per la realizzazione delle predette opere può essere protratta fino a 2 anni dalla data di immissione nel possesso.

Art. 2 - Per l'asservimento dei medesimi beni, siti nei Comuni di Graglia, Mongrando necessari per la realizzazione dei lavori di posa delle condotte fognarie, è determinata, a titolo provvisorio, l'indennità da corrispondere ai sensi dell'art. 40 – comma 3 - del D.P.R. n. 327/2001, come indicata nell'allegato piano particellare di occupazione e servitù.

Art. 3 - Per il periodo di occupazione temporanea è dovuta al proprietario un'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità spettante in caso di espropriazione, e per ogni mese o frazione di mese una indennità pari ad 1/12 dell'indennità annua.

Art. 4 - I proprietari dei beni da asservire, entro trenta giorni dalla immissione nel possesso possono accettare l'offerta dell'indennità provvisoria di asservimento. Nello stesso termine i proprietari possono limitarsi a designare un tecnico per la costituzione del collegio tecnico per la ri-determinazione dell'indennità oppure presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

(omissis)

Il Direttore Generale
Alessandro Iacopino